




Una lista positiva di principi attivi dei quali non possiamo più fare a meno

Melosi (ANMVI): "Chiediamo un armadietto farmaceutico veterinario completo e soddisfacente"



Farmacivi veterinari più facilmente accessibili, meno cari e che possano rispondere alle nuove esigenze terapeutiche degli animali da compagnia. Questi alcuni

dei temi sul tavolo del Ministero della Salute dedicato al farmaco veterinario. L'incontro del 22 aprile presso la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha portato ad un'intesa sulla necessità di ampliare la disponibilità dei farmaci veterinari. L'incontro si è svolto alla presenza dei dirigenti Simonetta Bonati e Carmelo Cicero e dei rappresentanti dei medici veterinari italiani (Anmvi e Fnovi) e dell'industria farmaceutica (Aisa). Hanno partecipato anche i rappresentanti dell'Associazione Italiana Allevatori, di Assalzoo e del Sivep.

"È stata affrontata tutta una serie di questioni - riferisce all'Agenzia Adnkronos Salute Marco Melosi, vicepresidente dell'Associazione nazionale medici veterinari italiani - fra cui l'attuale assenza di un armadietto farmaceutico veterinario completo e soddisfacente. Il ministero della Salute - annuncia Melosi - ha però compreso le necessità della categoria e ha chiesto la compilazione di una lista di principi attivi che il veterinario non può utilizzare, perché destinati agli esseri umani, ma che sono ritenuti necessari per curare al meglio gli animali. L'idea è quella di venire incontro alla categoria veterinaria concedendo l'utilizzo in deroga di questi prodotti, finché le

industrie non produrranno l'equivalente veterinario". L'elenco verrà previsto anche per il settore degli animali da reddito. Per quanto riguarda la mancata reperibilità presso le farmacie, del farmaco veterinario (mancata fornitura o inappropriata sostituzione), il Ministero incontrerà Federfarma.

NESSUNA SANZIONE

"La legge vigente - continua Melosi - obbliga il medico veterinario a prescrivere, se disponibile, sempre il farmaco veterinario di riferimento per una determinata patologia. Se prescrive un medicinale per uso umano, il veterinario va incontro a una sanzione da 3mila a 9mila euro. E, nella pratica quotidiana, sappiamo che esistono molecole molto utili per la cura degli animali, ma che per questo motivo non è possibile prescrivere". Ma proprio a questo riguardo è stato il Ministero a chiarire che nessuna multa è mai stata data per un uso necessario o occasionale del farmaco umano. Importante a questo proposito anche il chiarimento scaturito dal tavolo che la "detenzione" di farmaci da utilizzare in deroga non corrisponde al loro "uso" in deroga e dunque non sia, sotto questo profilo, da sanzionare.

E LE SEGNALAZIONI?

Il Ministero lamenta scarsità di segnalazioni di farmacovigilanza trasmesse dai medici veterinari, le uniche che permettono di avviare formalmente una pratica di revisione dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

AGGIORNATE LE TABELLE DEGLI STUPEFACENTI

Il 3 aprile è stato pubblicato il decreto del Ministero della salute 31 marzo 2010: "Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni, con sostituzione della Tabella II, sezione D del Testo Unico". Il DM che aggiorna le tabelle stupefacenti ha tra le novità più importanti per il paziente in terapia antidolorifica la semplificazione di accesso ai farmaci oppiacei grazie all'eliminazione del ricettario speciale. Un iter più agevole per tutti, dal medico al farmacista, con l'obiettivo finale del servizio al paziente.

L'applicazione della Legge 38/2010 sulla terapia del dolore dovrà trovare espressa previsione anche in campo medico-veterinario e per questo l'ANMVI ha sollecitato il Ministero della Salute ad un esplicito inserimento del paziente animale e del medico veterinario prescrittore nel campo di applicazione della normativa semplificata. "Questo decreto - chiarisce Giorgio Neri, consulente ANMVI per il farmaco veterinario - in realtà non apporta alcuna novità alla normativa previgente in quanto non fa altro che dare seguito al disposto dell'art. 1 dell'Ordinanza 16 giugno 2009, integrata e modificata con ordinanze 2 luglio 2009 e 8 ottobre 2009: Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella Tabella II, sezione D allegata al Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, recependo la norma stessa e rendendone così di fatto le previsioni a tempo indeterminato". "Pertanto - prosegue Neri - a norma del decreto in questione trovano definitiva collocazione nella Tabella II sezione D i medicinali a base delle sostanze di cui alla Tab. II bis individuate nelle Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone, ossimorfone e le Composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina, che quindi in caso di terapia del dolore severo saranno prescrivibili con ricetta non ripetibile in copia semplice e il cui approvvigionamento e utilizzo non sarà necessario riportare nel registro di carico e scarico dei medicinali stupefacenti e psicotropi".

"Certamente - ha fatto notare in proposito il Vice Presidente dell'ANMVI - allargare l'accesso e la disponibilità non significa non riconoscere il carattere specie-specifico del farmaco veterinario che deve rimanere la prima opzione e nello stesso tempo non si possono in alcun modo offrire spazi d'azione a soggetti diversi dal medico veterinario, il quale deve mantenere saldo il controllo sulla propria prescrizione e sulla somministrazione contrastando con la massima fermezza il cosiddetto 'potere sostitutivo' sulla ricetta veterinaria".

LA CESSIONE DEL FARMACO

"L'altra questione - prosegue il Vice Presidente dell'ANMVI - è quella della dispensazione dei farmaci per gli animali direttamente da parte del veterinario: già altri Paesi europei come la Francia consentono questa pratica, utile in primo luogo perché non è sempre facile reperire nelle farmacie i medicinali veterinari prescritti. Attualmente in Italia questo non è possibile. C'è poi il problema del prez-

zo: alcuni prodotti veterinari costano troppo, spesso molto di più rispetto all'analogo umano. Questo perché le procedure di registrazione sono lunghe e costose per le aziende farmaceutiche. Inoltre, a volte capita che il farmacista consigli al cliente di acquistare l'analogo umano del farmaco veterinario richiesto, proprio perché meno caro e assolutamente identico.

Questo crea un danno commerciale alle industrie, che si ripercuote sulla possibilità di fare ricerca e di sviluppare nuovi medicinali. Se questi farmaci fossero venduti nell'ambulatorio del veterinario, dunque, avrebbero peraltro un mercato più solido e col tempo i prezzi si abbasserebbero. In sintesi è stato un incontro positivo - conclude Melosi - in cui sono state ascoltate le necessità della categoria dei medici veterinari". È necessario rivitalizzare il mercato del farmaco veterinario agendo come soggetti attivi, capace di orientare il mercato e la domanda di farmaco veterinario. Per questo disponibilità e cessione del farmaco vanno di pari passo.

UN OSSERVATORIO PREZZI



Per quanto il problema dei prezzi dei medicinali veterinari, rilanciamo l'idea di un Osservatorio con finalità di indagine e propositive, che individui le situazioni utili a favorire l'abbattimento o il contenimento dei prezzi al professionista e al pubblico. Esiste un diffuso disagio acuito da un contesto economico e sociale che spinge al contenimento di costi e induce, motivatamente, ad una oculata gestione economica dell'attività professionale. La cessione del farmaco, oggi disciplinata dall'articolo Art. 84. (Modalità di tenuta delle scorte negli impianti di cura degli animali) del Dlgs 193/2006, dovrebbe essere aggiornata con

modalità di dispensazione che diano al medico veterinario un pieno ed effettivo potere decisionale sull'atto prescrittivo, sulla scelta della terapia e del medicinale, sul controllo e sull'efficacia terapeutica. Tutto questo senza tradurre l'atto della cessione in un atto di "vendita", bensì collocandolo nel solco delle motivazioni della Categoria e già confortate dal Consiglio di Stato all'epoca di un ormai anacronistico contenzioso con Federfarma. Per l'ANMVI una maggiore libertà di dispensazione, consentirebbe anche una rivitalizzazione del mercato del farmaco come indicatore reale delle necessità terapeutiche del medico veterinario.